

S T A T U T O

MIRABILIA NETWORK S.C.R.L.

TITOLO I - DENOMINAZIONE, NATURA, DURATA E SEDE

Articolo 1 - Denominazione

1.1. - È costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata "Mirabilia Network s.c.r.l." (nel prosieguo indicata anche come "Società")

Articolo 2 - Natura

2.1. - La Società è costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro ed è organismo di diritto pubblico.

2.2. - La Società è a capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema camerale italiano, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge n. 580/1993, come successivamente modificata.

2.3. - La Società è strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati ai sensi delle disposizioni di legge e, in particolare, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 2, comma 2, lett. d), della Legge n. 580/1993.

2.4. - L'attività caratteristica della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati. In particolare, oltre l'80% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

2.5. - I consorziati, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell'in house providing, ai sensi di quanto disposto dall'art.

16 del D.Lgs. n. 175/2016. Il presente Statuto disciplina l'esercizio di tale controllo.

Articolo 3 - Sede sociale

3.1. - La Società ha sede legale a Roma.

3.2. - Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e senza che ciò comporti modificazione dello Statuto sociale in caso di spostamento nel medesimo Comune, la sede sociale è attualmente posta in Roma, Piazza Sallustio 21.

3.3. - Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è pertanto deciso con delibera dell'Organo Amministrativo e non comporta modifica dello Statuto stesso.

3.4. - La società in considerazione dei fini istituzionali e compatibilmente con gli obiettivi di efficienza ed efficacia gestionali, con delibera dell'Organo Amministrativo, può istituire e sopprimere sedi operative, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e unità locali comunque denominate.

Articolo 4 - Durata

4.1. - La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta). La durata può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II - ATTIVITA' COSTITUENTI L'OGGETTO SOCIALE

Articolo 5 - Oggetto sociale

5.1. - La società ha il fine di mettere in collegamento aree accumulate dalla rilevante importanza storica, culturale ed ambientale, un'interazione tra attori istituzionali ed economici e tra modelli di governance alla base delle politiche di sviluppo del territorio. Può stabilire rapporti di collegamento o di collaborazione con Enti ed Organismi interessati ai problemi delle filiere del

turismo in Italy e si propone di svolgere una funzione di coordinamento e promozione delle attività dei soci, attuando nell'ambito del Progetto Mirabilia le seguenti finalità:

a. promuovere turismo culturale, enogastronomico e delle filiere volte alla valorizzazione dei territori attraverso un'offerta turistica integrata dei siti UNESCO "meno noti", che renda visibile e fruibile il collegamento tra territori turisticamente, culturalmente e artisticamente accomunati dal riconoscimento UNESCO;

b. sostenere "un'altra Italia", che si propone ad un pubblico internazionale connettendo le peculiarità che contribuiscono a un plusvalore rispetto ad una domanda sempre più mirata di nuovi viaggiatori;

c. integrare la molteplicità di esperienze nei settori turismo, cultura e servizi, favorendo altresì un interscambio di competenze nei processi di sviluppo sociale ed economico, con riferimento ai seguenti assi:

- Ambiente - Green
- Artigianato Artistico
- Enogastronomia
- Turismo Culturale
- Alternanza Scuola Lavoro

d. creare occasioni tra domanda e offerta nel settore turismo e nei settori ad esso strettamente collegati, agroalimentare e artigianato artistico;

e. attuare azioni specifiche di B2B, formazione, digitalizzazione delle imprese, sviluppo di applicativi tecnologici, educational tours, progettazione di itinerari turistici anche su temi specifici (es. cammini religiosi ...), azioni di valorizzazione dell'artigianato artistico, azioni finalizzate alla costituzione

della rete MIRABILIA dei siti Unesco, interventi finalizzati alla creazione di un network tra CCIAA e scuole con l'obiettivo di favorire la conoscenza dei territori e delle strutture ricettive delle province aderenti;

f. realizzare iniziative legate a progetti e sviluppare accordi con altri enti camerali;

g. contribuire a prospettare, ricercando le opportune convergenze con il mondo associativo, le linee di intervento espresse dalla Società stessa ai competenti Organi governativi e parlamentari, al fine di migliorare l'assetto economico, amministrativo, fiscale e legislativo delle filiere turistiche e culturali;

h. approfondire lo sviluppo delle Reti di imprese turistico culturali ai sensi della normativa di riferimento, definendo modelli di contratto ed individuando iniziative per supportarne la costituzione e facilitarne l'accesso al mercato;

i. mantenere contatti con gli organismi pubblici e professionali per scambi di informazioni tecniche e per eventuali convergenze;

l. divulgare la conoscenza degli obiettivi che la Società stessa si prefigge di conseguire, tramite la stampa e gli altri mezzi informativi o attraverso l'organizzazione di riunioni e convegni dedicati a tematiche particolari;

m. proporre, sostenere e favorire l'attuazione di iniziative dirette a potenziare l'espansione degli assi di cui al punto c., anche attraverso la predisposizione di studi e ricerche o progetti suscettibili di cofinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati.

5.2. A tal fine la società realizza le iniziative decise dai consorziati per il perseguimento dei loro obiettivi istituzionali e programmatici, per conseguire il più efficiente raggiungimento degli interessi generali dei Soci.

5.3 Nel perseguimento dei propri scopi la Società assicura la corretta ed economica

gestione delle risorse, imparzialità e buon andamento delle attività; opera con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

5.4. - La Società può compiere - purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale - tutte le operazioni commerciali, industriali, contrattuali, immobiliari e, con esclusione di qualsiasi operazione svolta "da e nei confronti del pubblico", finanziarie e mobiliari, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altri enti, società, imprese e fondazioni con oggetto analogo o affine al proprio. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare e quelle di mediazione, le attività professionali protette e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE E SOCI

Articolo 6 - Capitale sociale

6.1. - Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

6.2. - Il capitale potrà essere aumentato, anche con conferimenti di beni in natura, nel rispetto delle vigenti norme in materia in relazione alle richieste di ammissione di nuovi soci, purché aventi i requisiti di cui al successivo articolo 7, ovvero quando ciò sia reso necessario da esigenze di operatività della società, per copertura di perdite, per affrontare nuovi programmi sociali e, in generale, quando lo richieda l'interesse sociale.

6.3. - Gli aumenti del capitale rivolti ai nuovi soci comunque aventi i requisiti

di cui al successivo articolo 7 possono essere attuati anche senza il diritto di opzione di cui all'articolo 2481-bis, comma 1, del codice civile, fatto salvo il rispetto dell'articolo 2482 quater del Codice Civile; in tali casi spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

Articolo 7 - Soci

7.1. - In ragione delle finalità consortili della società, dei principi che la regolano e delle norme di legge riguardanti le società rispondenti al modello in house providing, alla stessa possono partecipare solo quei soggetti giuridici facenti parte del Sistema Camerale Italiano ed indicati all'articolo 1, comma 2, della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e gli Enti o organismi pubblici che svolgano attività attinenti alle finalità della Società.

Articolo 8 - Trasferimento della partecipazione sociale e diritto di prelazione

8.1. - La quota può essere trasferita in tutto o in parte esclusivamente ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 7 dello Statuto. E' inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote che faccia venire meno l'esclusività del capitale pubblico.

8.2. - In caso di trasferimento delle quote, viene riconosciuto il diritto di prelazione a parità di condizioni in favore degli altri soci ed in proporzione alle quote possedute.

8.3. - Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione il Socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie quote sociali deve darne comunicazione agli altri Soci ed all'Organo Amministrativo della Società mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni della

cessione. La comunicazione vale come proposta contrattuale di cessione nei confronti dei soci, i quali possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta.

8.4. - Qualora le accettazioni non corrispondano all'intera quota offerta saranno considerate inefficaci.

8.5. - In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in cessione in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale, salvo diverso accordo tra loro.

8.6. - La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione con le modalità sopra indicate, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto ed alle condizioni indicate nella comunicazione stessa.

Articolo 9 - Contributi

9.1. - Per il perseguimento dello scopo sociale, l'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo e con il parere favorevole del Comitato per il Controllo Analogo, può deliberare il versamento da parte dei Soci di contributi in denaro a norma dell'articolo 2615-ter del codice civile.

9.2. - Spetta all'Organo amministrativo assumere provvedimenti nei confronti dei Soci morosi.

Articolo 10 - Recesso

10.1. - Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'Organo Amministrativo mediante posta elettronica certificata, ovvero lettera raccomandata

con avviso di ricevimento, spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

10.2. - Il diritto di recesso può essere esercitato anche con riferimento ad una parte della quota posseduta dal socio recedente.

10.3. - L'Organo Amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci.

10.4. - Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene all'indirizzo della sede legale della società.

10.5. - Le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato con decisione dei soci.

10.6. - Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso effettuata dal socio alla società. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi comunque avente i requisiti di cui all'articolo 7 dello Statuto.

10.7. - Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente, applicandosi in tale ultimo caso l'articolo 2482 del codice civile

10.8. - Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Articolo 11 - Organi sociali

11.1. - Sono organi della società:

- l'Assemblea;
- l'Organo Amministrativo costituito dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico;
- l'Organo di Controllo.

11.2. - Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 12 - Decisioni dei soci

12.1. - Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) la determinazione degli indirizzi strategici e l'approvazione del bilancio preventivo;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo e la destinazione degli utili;
- c) la determinazione della tipologia dell'Organo Amministrativo;
- d) la nomina dei componenti, dopo averne determinato il numero, tenuto conto di quanto previsto al successivo articolo 17, del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Unico, con determinazione dei relativi compensi;
- e) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, con determinazione dei relativi compensi, secondo le prescrizioni di legge;
- f) la nomina dei componenti, dopo averne determinato il numero, e al loro interno

del Presidente, del Comitato per il controllo analogo di cui all'art.24 dello Statuto, definendone anche i relativi compensi;

g) le modificazioni dell'atto costitutivo;

h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

i) la definizione dei contributi a carico dei Soci e delle relative modalità, secondo quanto indicato all'articolo 9 dello Statuto.

12.2. - Le decisioni di cui alle lettere a), b), g), h) ed i) del comma precedente sono adottate con il parere favorevole del Comitato per il controllo analogo di cui al successivo art.24.

12.3. - La Società assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere nella scelta degli Amministratori e dei Sindaci.

12.4. - Le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvi i casi in cui per legge sia obbligatorio l'adozione del metodo assembleare.

Articolo 13 - Decisioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto

13.1. - Per "consultazione scritta" si intende il procedimento con cui si propone al socio, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto ed inviata anche all'Organo Amministrativo e ai Sindaci con qualsiasi mezzo che consenta di averne ricevuta, una determinata decisione chiaramente identificata dal documento inviato. La risposta alla consultazione deve essere apposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", unitamente alle eventuali osservazioni a supporto del

voto espresso, la data e la sottoscrizione.

13.2. - Per consenso espresso per iscritto si intende il consenso del socio su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto; il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", unitamente alle eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione. La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione e l'esito del voto espresso con le modalità di cui sopra.

13.3. - L'Organo Amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione del socio in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi sistema - ivi compresi il fax e la posta elettronica - ai soci stessi e ai Sindaci e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile indicando:

- la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

13.4. - I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati in allegato al libro stesso.

Articolo 14 - Convocazione dell'Assemblea

14.1. - L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione assembleare; nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

14.2. - L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico,

e può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con posta elettronica certificata o con telegramma o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

14.3. - L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno:

- per la definizione delle linee strategiche della società, l'approvazione del piano di attività dell'anno successivo, l'approvazione del bilancio preventivo e del relativo piano di investimenti;
- per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

14.4. - Nei limiti di cui all'articolo 2364, comma 2, del codice civile, tale termine può, dall'Organo Amministrativo, essere portato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14.5. - L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea.

14.6. - La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica.

14.7. - È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o altra modalità di teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Articolo 15 - Presidenza dell'Assemblea

15.1. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in loro mancanza il presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea stessa prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

15.2. - Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 16 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

16.1. - Le maggioranze previste per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea sono quelle di legge.

16.2. - Le modalità di espressione del voto sono decise dall'Assemblea.

Articolo 17 - Organo Amministrativo

17.1. - La società è amministrata di norma da un amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) componenti, a seconda di quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

In caso di organo collegiale il Presidente di Unioncamere, o un suo designato, ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

In caso di Amministratore Unico la carica è ricoperta dal Presidente di Unioncamere

o da un suo designato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore unico, sia esso Presidente di Unioncamere o un suo designato, decade automaticamente da tutte le cariche in caso di sostituzione del Presidente di Unioncamere.

Nel caso in cui il Presidente di Unioncamere non voglia o non possa accettare la carica, né nominare un designato ai sensi di quanto precede, l'Assemblea provvederà alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto.

17.2. - Gli Amministratori, in caso di organo collegiale, ovvero l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti.

17.3. Sono applicabili requisiti di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.

17.4. - Agli Amministratori non possono esser corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato, ovvero corrispettivi per patti di non concorrenza successivi all'incarico.

Articolo 18 - Convocazioni, riunioni e deliberazioni dell'Organo Amministrativo

18.1. - Il Consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Presidente del Collegio Sindacale.

18.2. - Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o con telegramma o con altri

mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai Sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno due giorni prima.

18.3. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio stesso, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

18.4. - Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

18.5. - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

18.6. - Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede.

18.7. - Il Consiglio si avvale dell'opera di un segretario, che potrà essere scelto anche al di fuori dei propri componenti.

18.8. - In presenza di Organo Amministrativo individuale, l'Amministratore Unico può chiedere al Collegio Sindacale di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della società. In tal caso le riunioni si svolgono presso la sede sociale e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi e tecnologie

per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in capo al Collegio Sindacale.

18.9. - In tali occasioni, l'Amministratore Unico si avvale dell'opera di un segretario.

18.10 - Alle sedute dell'Organo Amministrativo partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato per il controllo analogo e il Direttore Generale.

Articolo 19 - Poteri dell'Organo Amministrativo

19.1. - L'Organo Amministrativo provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alle decisioni dei soci riportate al precedente articolo 12 dello Statuto.

19.2. - Nell'ipotesi di Organo Amministrativo collegiale il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Amministratore delegato determinandone i poteri nei limiti dell'articolo 2381 del Codice Civile.

19.3. - L'organo Amministrativo nomina il Direttore Generale, al quale affidare i poteri e le deleghe che non ritiene di conservare per sé.

Articolo 20 - Direttore Generale

20.1. - Il Direttore Generale governa le funzioni operative e di vertice dell'amministrazione, sovrintende agli uffici della Società, ha compiti di coordinamento delle attività, ha la responsabilità del personale e delle relative politiche, dà attuazione alle delibere dell'Organo Amministrativo.

20.2. - Assiste alle sedute dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea e provvede all'esecuzione delle relative delibere.

20.3. - Al Direttore generale spetta il compenso stabilito dall'Organo Amministrativo.

Articolo 21- Firma e rappresentanza sociale

21.1. - La firma sociale della società e la legale rappresentanza della società spettano al Presidente ovvero all'Amministratore Unico. La firma e la legale rappresentanza spettano anche ai singoli Consiglieri in relazione agli eventuali specifici incarichi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti della delega conferita.

Articolo 22 - Decadenza dell'Organo Amministrativo

22.1. - L'Organo Amministrativo decade automaticamente dalla carica in caso di modifica della struttura dell'organo medesimo, da individuale a collegiale o viceversa.

Articolo 23 - Organo di Controllo

23.1. - L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e ne determina il compenso, secondo quanto previsto dalla legge vigente; l'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti.

23.2. - Ove sia nominato, il Collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio, e 2 (due) sindaci supplenti.

23.3. - Tutti i membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali.

23.4. - L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

TITOLO V - ORGANI DI INDIRIZZO E SISTEMA DI MONITORAGGIO

Articolo 24 - Comitato per il controllo analogo

24.1. - Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze dei Soci e per

l'esercizio del controllo analogo richiesto dalla legge per le società che operano secondo il modello dell'in house providing, è costituito il Comitato per il Controllo Analogo.

24.2. - Oltre quanto previsto all'art.12.2 del presente Statuto, il Comitato per il Controllo analogo ha le seguenti competenze:

- compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni dei soci;
- compiti di sorveglianza sulla corretta attuazione, anche attraverso la richiesta di documentazione, da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci;
- esprimere pareri in ordine ad argomenti sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- richiedere al Consiglio di Amministrazione che un argomento venga posto in discussione mediante inserimento nell'ordine del giorno della prima riunione utile.

24.3. - Il Comitato di controllo analogo può non essere costituito in presenza di un unico socio.

24.4. - Il numero dei componenti del Comitato per il Controllo Analogo è stabilito dall'Assemblea in modo da garantire la più ampia rappresentanza di tutti i Soci; i suddetti componenti sono nominati dall'Assemblea tra i soci, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti decadono al cessare del loro incarico presso gli enti che rappresentano.

24.5. - Per la specifica votazione per la nomina dei componenti del Comitato per

il controllo analogo ogni socio esprime un solo voto qualunque sia il numero delle quote di cui è titolare. La nomina dei componenti è approvata con deliberazione a maggioranza assoluta dei Soci. Nelle votazioni successive alla prima, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta, la deliberazione è approvata con la maggioranza degli intervenuti e con il numero di voti che rappresenti almeno un terzo dei Soci.

24.5. - Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile.

24.6. - Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogico, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate. Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogico.

TITOLO VI - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 25 - Esercizio sociale

25.1. - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 26 - Bilancio

26.1. - Il bilancio è presentato ai soci entro i termini di cui all'articolo 14 del presente Statuto.

26.2. - In considerazione della natura consortile della società, gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, sono destinati a riserva legale, nei limiti di legge, e per la rimanente parte a riserva ordinaria ovvero reinvestiti nell'attività secondo le determinazioni dell'Assemblea.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, CLAUSOLA ARBITRALE, DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 - Scioglimento

27.1. - La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

Con decisione dei soci si procede a determinare le modalità di esecuzione delle operazioni di liquidazione e a nominare uno o più liquidatori, conferendo i relativi poteri.

Articolo 28 - Conciliazione e arbitrato

28.1. - Tutte le controversie nascenti dal presente Statuto relative a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute ad un tentativo di conciliazione ai sensi del D.Lgs.

n. 28/2010, da svolgersi da parte di Arbitra Camere, azienda speciale istituita presso la Camera di Commercio di Roma e da risolversi secondo il Regolamento adottato dalla suddetta Camera Arbitrale.

28.2. - Qualora entro il termine di 90 (novanta) giorni la procedura non sia definita ovvero in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente Statuto relativi a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero saranno risolte per via arbitrale secondo il Regolamento di arbitrato di Arbitra Camere.

28.3. - Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati da detta Camera Arbitrale in conformità del suo Regolamento.

28.4. - Il Tribunale Arbitrale deciderà con arbitrato rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

Articolo 29 - Riferimento alla normativa vigente

29.1. - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alla normativa vigente.